



PREFETTO DI ROMA

RICORSO

ex art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

per il sig., nato a, il, e
residente in....., via....., cap....., C.F.
....., titolare di licenza taxi n....., rilasciata da
Roma Capitale

- *ricorrente* -

contro

- **ROMA CAPITALE già COMUNE di ROMA**, in persona del Sindaco *pro tempore*;

- **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA**, in persona del Comandante *pro tempore*;

- *resistenti* -

per l'annullamento, previa sospensione

del verbale di violazione del Codice della strada n. _____
(accertamento _____) del 29 settembre 2016 (**doc. 1**), notificato in
data _____, con il quale si attesta che "Il giorno 29/09/2016,
alle ore ____ in Roma VIA DEI FORI IMPERIALI VARCO N. _____ il
conducente del veicolo _____, targa _____ ha
violato il/i seguente/i articolo/i: CIRCOLAVA NELLA CORSIA RISERVATA AI
MEZZI PUBBLICI _____

_____ e si commina la sanzione amministrativa
del pagamento di 81,00 euro più spese.



FATTO E DIRITTO

I. Violazione e/o falsa applicazione art. 3, legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel verbale impugnato si assume che il sottoscritto ricorrente circolava – senza autorizzazione – in via dei Fori Imperiali in zona a traffico limitato in cui è esclusa la circolazione anche delle vetture adibite a servizio pubblico di trasporto persone non di linea.

Tuttavia, il sottoscritto (titolare di regolare licenza taxi di Roma Capitale) era costretto a circolare in tale area giusta indicazione da parte della Polizia Municipale di Roma Capitale stessa.

Nel giorno in questione, infatti, la Polizia Municipale stava svolgendo le operazioni di sgombero di uno stabile occupato abusivamente e ubicato in via del Colosseo n. 73 (**doc. 2 – documentazione attestante i fatti in questione**). Tale sgombero ha provocato numerose proteste, disordini, arresti e disagi che hanno necessariamente condotto le forze dell'ordine a deviare il traffico veicolare proprio su via dei Fori Imperiali nel tratto sottoposto a controllo di accesso.

Nonostante il sottoscritto sia stato, dunque, costretto a transitare nell'area vietata giusta indicazione della Polizia Municipale, si vede oggi recapitare un verbale di violazione del codice della strada proprio per aver acceduto all'area in questione.

Tale contravvenzione è illegittima, come illegittimo è il verbale con il quale è stato contestato, per violazione dell'art. 3, legge n. 689/1981. Infatti, tale disposizione recita che *“nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione,*



cosciente e volontaria, sia essa doloso o colposa”.

Nel caso di specie, la violazione non sussiste in quanto l'attuale ricorrente non ha avuto accesso alla zona vietata con l'intenzione di violare le disposizioni di divieto o per sua negligenza, bensì in quanto lo stesso vi è stato costretto dalla deviazione del traffico veicolare imposto dalle operazioni di sgombero dello stabile sopra indicato e dai disordini che si erano generati nelle aree circostanti.

Dunque, non sussistendo l'elemento soggettivo nel caso di specie, la sanzione non era elevabile, in applicazione del principio di cui all'art. 3, legge n. 689/1981 (così, ex multis, Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 2005, n. 21188). Di conseguenza illegittimo è il relativo verbale di contestazione della violazione.

P.Q.M.

si chiede al Prefetto di Roma l'annullamento del verbale di cui in epigrafe e la sua archiviazione ex art. 204 del Codice della Strada, previa sua sospensione e audizione del conducente del ricorrente, al fine di fornire conferme, ulteriori spiegazioni, chiarimenti e argomentazioni su quanto sostenuto nel presente ricorso. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si trasmette in allegato al presente ricorso:

- 1) copia verbale impugnato;
- 2) copia documento di identità
- 3) copia libretto di circolazione
- 4) copia documentazione attestante la situazione di disordini sociali nell'area del Colosseo nella data di commissione dell'infrazione

Roma, __ dicembre 2016 .toSig. _____

Comunicato della polizia Locale n.2 del 29 settembre 2016

ROMA



[Home](#) | [Mappa](#) | [Guida alla navigazione](#)

[Home](#) / [Comunicati Stampa](#)

Area Riservata

- Accesso Utente
- Il Tuo Profilo
- Identificazione al Portale
- Servizi Online

Il Campidoglio

- Sindaco
- Giunta Capitolina
- Assemblea Capitolina
- Relazioni Internazionali
- Storia e Monumenti

Sezioni del portale

- Struttura Organizzativa
- Poteri sostitutivi in caso di inerzia
- Municipi
- Organigramma
- Deliberazioni e Atti

Comunicato n.2 del 29 settembre 2016

Via del Colosseo, la Polizia Locale sgombera stabile occupato abusivamente

Questa mattina la Polizia Locale di Roma Capitale ha sgomberato uno stabile di proprietà del patrimonio di Roma Capitale occupato abusivamente in via del Colosseo 73. Presenti sul posto il Comandante Generale Diego Porta, il Vice Comandante Antonio Di Maggio e il Dirigente Maurizio Maggi, oltre al Dirigente della Questura di Roma, nonché i Vigili del Fuoco.

L'operazione è stata effettuata da sessanta agenti, appartenenti al Gruppo SPE (sicurezza pubblica emergenziale) e al Nucleo delle Politiche Abitative.

Nello stabile, al momento dell'intervento, erano presenti numerose persone che hanno ostacolato l'attività degli agenti gettando in strada masserizie e suppellettili e lanciando contro gli operatori generi alimentari di diverso tipo.

Per entrare nello stabile è stato necessario superare le barriere erette per impedire l'accesso alla tromba delle scale. Sono stati registrati numerosi danneggiamenti: gli occupanti avevano distrutto la scala di accesso al terrazzo ed è stato richiesto l'intervento dei VVFF per poterlo raggiungere.

Al termine delle operazioni alcuni agenti hanno avuto bisogno di essere medicati presso l'ospedale. Sedici occupanti sono stati tratti in arresto per resistenza, danneggiamenti e lesioni. Attualmente sono piantonati presso il Comando Generale.

 [Invia questo articolo](#)